

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **607/1988** (ECLI:IT:COST:1988:607)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **12/05/1988**

Deposito del **31/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **08/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **11812**

Atti decisi:

N. 607

ORDINANZA 12-31 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987 dal Pretore di Finale Ligure sul ricorso proposto da Piovano Domenico contro Pisano Fiammetta, iscritta al n. 788 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo

Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Finale Ligure, con ordinanza emessa il 2 ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile;

che il giudice a quo si duole che la norma impugnata non preveda la concreta reperibilità di un alloggio da parte del conduttore non moroso nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento di rilascio quale condizione di eseguibilità del provvedimento stesso e ciò anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per necessità (da ciò conseguirebbero la violazione del diritto all'abitazione, del principio della preminenza del lavoro sul capitale nonché dei limiti costituzionalmente imposti per fini sociali alla autonomia contrattuale ed alla proprietà);

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile ovvero infondata;

Considerato che la questione è del tutto identica a quella già sollevata dal medesimo giudice con ordinanze del 21 novembre 1981 e 26 giugno 1983 (R.O. nn. 151/1982 e 1239/1984);

che il Pretore di Finale Ligure ha integralmente richiamato detti provvedimenti senza aggiungere argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli esaminati da questa Corte che, con ordinanza n. 571 del 10 dicembre 1987, ha escluso l'ammissibilità del giudizio relativo alla proposta questione, con riferimento al carattere discrezionale della scelta tra le molteplici possibili soluzioni del problema;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, 47, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Finale Ligure con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.